



Comunicazione-013-VS-2021-i del 12 gennaio 2021

Rimborsi in natura nell'ambito degli investimenti collettivi di capitale

Nella concretizzazione dell'articolo 14 della legge federale del 27 giugno 1973 sulle tasse di bollo (LTB, RS 641.10), la circolare n. 24 dell'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) del 20 novembre 2017 sugli investimenti collettivi di capitale ai fini dell'imposta preventiva e delle tasse di bollo stabilisce, al capitolo 2.1.8.2.2., paragrafo 3 che: I rimborsi in natura effettuati agli investitori sotto forma di documenti imponibili da parte di un FCP, una SICAV o una SAccol non soggiacciono alla tassa di negoziazione.

Sulla base di diverse richieste di Ruling, l'AFC precisa qui di seguito le circostanze di un rimborso in natura in questo ambito.

Secondo l'articolo 14 capoverso 1 lettera b LTB, il conferimento di documenti imponibili che servono a liberare quote di investimenti collettivi di capitale non soggiace alla tassa di negoziazione. Per contro e di conseguenza, il rimborso in natura può essere esentato dalla tassa di negoziazione soltanto se l'investimento collettivo di capitale è parzialmente o totalmente liquidato. Nel caso di un investimento collettivo di capitale svizzero, l'imposta preventiva è di norma dovuta sull'eccedenza di liquidazione corrispondente.

Al contrario, non siamo in presenza di un rimborso in natura ai sensi della LTB, se l'investitore esercita il suo diritto contrattuale di disdetta e fa quindi valere il suo diritto alla quota del patrimonio netto dell'investimento collettivo di capitale a cui ha diritto.

Ai sensi dell'articolo 78 capoverso 1 lettera a della legge federale del 23 giugno 2006 sugli investimenti collettivi di capitale (LICol, RS 951.31), mediante la sottoscrizione delle quote, l'investitore acquisisce un credito nei confronti della direzione del fondo sotto forma di partecipazione al patrimonio ed al reddito del fondo d'investimento e, ai sensi del capoverso 2, gli investitori sono di norma autorizzati ad esigere in ogni momento il riscatto delle loro quote ed il loro pagamento in contanti.

Se il credito che ne deriva ai sensi del capoverso 1 viene liquidato con la consegna di documenti imponibili provenienti dal patrimonio del fondo invece di un pagamento in contanti, ciò costituisce un trasferimento di documenti imponibili a titolo oneroso ed è in linea di principio soggetto alla tassa di negoziazione. In questi casi non siamo in presenza di rimborsi in natura come previsto del capitolo 2.1.8.2.2 sopramenzionato. Nel presente contesto, l'AFC applica questa disposizione in modo analogo agli investimenti collettivi di capitale esteri.